

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " ORIZZONTE MAMMA "



ARTICOLO 1 – Denominazione, sede e normativa applicabile

È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017, di seguito "CTS") e del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione Promozione Sociale "ORIZZONTE MAMMA", in forma abbreviata "ORIZZONTE MAMMA".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mira (VE) in Via Lomellina 10. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma richiede delibera del Consiglio Direttivo e comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS e dalle relative norme attuative, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 2 – Finalità e Oggetto Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'obiettivo primario è il sostegno integrale a donne e madri in condizioni di fragilità, promuovendo la cultura multietnica, il contrasto all'emarginazione, l'autonomia economica e abitativa, e la tutela dei diritti dei minori.

ARTICOLO 3 – Attività di interesse generale

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali: assistenza domiciliare, centri di ascolto e supporto alla genitorialità (lett. a);
- b) prestazioni socio-sanitarie: collaborazione con psicologi, logopedisti e gestione di consultori per la tutela della salute femminile e infantile (lett. c);
- c) educazione e formazione: corsi di formazione professionale, riqualificazione lavorativa e contrasto alla povertà educativa (lett. g);
- d) cultura e Ricreazione: organizzazione di attività turistiche sociali, centri estivi e promozione della cultura multietnica (lett. i, k);
- e) inserimento lavorativo: iniziative per il reinserimento nel mercato del lavoro di donne e soggetti svantaggiati (lett. p);
- f) alloggio sociale: gestione di soluzioni di co-housing e social housing per madri in emergenza abitativa (lett. q);
- g) accoglienza: integrazione sociale di donne migranti e rifugiate (lett. r);
- h) legalità e diritti: tutela dei diritti umani e civili, contrasto alla violenza economica e supporto legale in ambito familiare e lavorativo (lett. v, w).

ARTICOLO 4 – Attività diverse e Raccolta fondi

L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle principali, ai sensi dell'art. 6 del CTS. La loro individuazione spetta al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, per finanziare le proprie attività istituzionali, nel rispetto del principio di trasparenza (art. 7 CTS).

ARTICOLO 5 – Ammissione degli Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che ne condividano le finalità.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo, che delibera entro 60 giorni. In caso di rigetto motivato, l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 6 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e di corrispondere la quota associativa annuale.

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ARTICOLO 7 – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 8 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo (ove obbligatorio per legge o nominato facoltativamente).



ARTICOLO 9 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione avviene con preavviso di almeno 8 giorni tramite comunicazione scritta (e-mail o messaggistica tracciabile) con ordine del giorno.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Gestisce l'Associazione, attua le deliberazioni assembleari, approva le bozze di bilancio e delibera sull'ammissione/esclusione dei soci.

Al suo interno nomina il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



ARTICOLO 11 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ARTICOLO 12 – Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni

per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ARTICOLO 14 – Organo di Controllo

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo (anche monocratico).

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo.

ARTICOLO 15 – Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio

Il patrimonio è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve a soci, lavoratori o amministratori, anche in caso di recesso (art. 8 CTS).

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

ARTICOLO 16 – Libri Sociali

L'Associazione tiene obbligatoriamente:

- Libro degli Associati;
- Registro dei Volontari;
- Libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che deve rispondere entro 15 giorni.

ARTICOLO 17 – Scioglimento e devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 9 CTS).

ARTICOLO 18 – Clausola Compromissoria

Ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto sarà rimessa a un Collegio Arbitrale secondo le norme del codice di procedura civile.

ARTICOLO 19 – Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano il D. Lgs. 117/2017 e il Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 27/04/2026.



Seguono le firme dei soci fondatori

Cognome e Nome

Firma

Bragato Jimmy



Chinellato Simone



Fulciniti Roberto



Samrat Abdullah Bin



Reza Shafi



Singh Simerjit



Pashaj Ernest



IL FUNZIONARIO
Domenico Berton



Reg. n. 0 1 LUG. 2026

Euro

200

Conformi al Mod. F 234

Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al. n. 619

parte 3 A PRIVATI

